Scritto da Raffaello Lupi
Lunedì 02 Maggio 2011 20:47

Quando le procedure di adesione comportano un "minor credito" del contribuente si tende giustamente ad equiparare, ai fini delle sanzioni amministrative, il minor credito alla maggiore imposta, ma più delicato è il tema degli interessi, Dove sembra profilarsi una prassi, legittimata dalle incertezze sulle vicende successive dei crediti, che risolve tali incertezze comunque a danno del contribuente, con la richiesta degli interessi sulla somma definita, che pare imposta dai programmi informatici di definizione. Anche se la definizione ha solo decurtato un credito del contribuente, quando esso è stato riportato in avanti, il fisco tende a richiederne il pagamento, in modo da non intervenire sugli anni successivi. . Ma non si dovrebbe vedere, in sede di adesione, se questa compensazione c'è stata , e compensare l'eventuale differenza residua, chiedendo il pagamento dell'eventuale eccedenza rispetto al credito non utilizzato? Però se al momento dell'adesione (2011 su 2005) il credito è ancora da utilizzare, il pagamento degli interessi appare del tutto fuori luogo. Salvo che venisse data la facoltà di optare per il rimborso con valenza retroattiva al 2005. Il che vorrebbe dire che chi ha chiesto il rimborso non può compensare con la maggiore imposta accertata, deve pagare e continua ad aspettare il rimborso? Mi sembra una delle tante soluzioni che , nel dubbio sui successivi comportamenti dei contribuenti, adottino quello per loro più penalizzante. E peggio per chi ci capita. Ce ne eravamo occupati in un precedente
scritto su dialoghi
, su cui sarà il caso di tornare.